

N. 01253/2010 REG.SEN.  
N. 00570/2009 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 570 del 2009, proposto da:

Martino Fiasconaro, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Scuderi ed Emiliano Luca, con domicilio eletto presso avv. Andrea Scuderi, in Catania, via V. Giuffrida, 37;

*contro*

Comune di Siracusa, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Bianca, con domicilio eletto presso avv. Giuseppe Caltabiano, in Catania, via Gorizia, N. 54;

*e con l'intervento di*

*ad adiuvandum:*

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Siracusa, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Reale, con domicilio eletto presso avv. Michelangelo Arezzo, in Catania, via P. Toselli, 23;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento n. 7 del 9 dicembre 2008 con il quale il Comune di

Siracusa ha denegato la concessione edilizia richiesta dal ricorrente Fiasconaro Martino, sul presupposto che il progetto sarebbe stato sottoscritto da un tecnico non abilitato;

di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compresi il parere dell'Avvocatura comunale del 26 maggio 2008 ed il parere legale del 13 febbraio 2007;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Siracusa;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Siracusa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2009 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

Il ricorrente Martino Fiasconaro è dottore in Agraria iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Siracusa. In tale qualità ha presentato al Comune di Siracusa istanza di rilascio di concessione edilizia per la ristrutturazione dell'immobile in cui è sito il proprio studio professionale, provvedendo a redigere personalmente e a sottoscrivere il relativo progetto tecnico.

L'istanza è stata respinta dal Comune col provvedimento n. 7 del 9 dicembre 2008, sul presupposto che il progetto sarebbe stato sottoscritto da un tecnico non abilitato ai sensi della L. n. 3 del 7 gennaio 1976.

Il provvedimento di rigetto dell'istanza è stato ritualmente impugnato col ricorso in epigrafe, col quale si solleva la seguente articolata censura:

*1. Violazione dell'art. 2 della L. n. 3 del 7 gennaio 1976 – violazione degli artt. 16*

*e 19 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 – violazione dell’art. 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 e degli artt. 1 e 2 della L. 5 novembre 1971 n. 1086 – violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 – eccesso di potere per sviamento – travisamento dei fatti – difetto di istruttoria – disparità di trattamento – difetto di motivazione e motivazione perplessa ed illogica – violazione degli artt. 3 e 31 Cost. – violazione dei principi nazionali e comunitari in tema di concorrenza.*

Il Comune di Siracusa si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.

Si è anche costituito, con atto di intervento *ad adiuvandum*, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Siracusa.

Alla camera di consiglio del 12 marzo 2009 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2009 il difensore del ricorrente ha precisato che recentemente il Comune di Siracusa avrebbe approvato un progetto redatto da un dottore agronomo, riguardante una corposa opera di ristrutturazione edilizia; la difesa del Comune resistente ha invece eccepito oralmente l’inammissibilità del gravame per la mancata notifica (quale controinteressato) al Collegio dei Geometri. Contestualmente la causa è passata in decisione.

## DIRITTO

La questione oggi sottoposta all’esame del Collegio risiede tutta nella valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo comunale che ha respinto una domanda di concessione edilizia sul presupposto che il relativo progetto tecnico sia stato redatto da un tecnico non abilitato, nella fattispecie un “dottore agronomo” che è figura competente *ex lege* alla progettazione delle sole attività riguardanti il mondo rurale.

1. In primo luogo, va respinta l’eccezione di non-integrità del contraddittorio – e conseguente inammissibilità del gravame - sollevata oralmente all’udienza dal difensore del Comune di Siracusa a causa della

mancata evocazione in giudizio del Collegio dei Geometri.

Si precisa, infatti, che il Collegio dei Geometri non riveste nella presente vicenda il ruolo di soggetto tecnicamente qualificabile come *controinteressato*, non essendo espressamente menzionato negli atti impugnati (né facilmente individuabile dalla loro lettura).

Non ricorre, quindi, la causa di inammissibilità sancita dall'art. 21 L. Tar.

2- Passando al merito delle censure, parte ricorrente deduce che il coordinamento fra la complessa normativa che regola le funzioni dei *dottori agronomi e forestali* e quella che disciplina le competenze dei *geometri* dimostrerebbe che i primi possono anche progettare la realizzazione di modeste costruzioni civili, ed inferisce quindi l'illegittimità dell'impugnato diniego.

L'assunto è fondato e conduce all'accoglimento del ricorso nei limiti di cui *infra*.

Va premesso che le attività dei dottori agronomi sono riassunte nell'art. 2 della L. 7 gennaio 1976 n. 3 "*Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale*". Più in dettaglio – e per quanto specificamente attiene alla problematica interpretativa delle "competenze edilizie" sollevata con l'odierna vicenda – vanno riportati i seguenti stralci del citato art. 2:

*"Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali: (...)*

*d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali,*

*u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; (...);*

*cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed*

*in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri”.*

In sintesi, la legge riconosce espressamente ai professionisti in esame competenze progettuali con riferimento alle costruzioni rurali, anche se poste in zone sismiche. Inoltre, con la riportata lettera cc) – inserita nell’art. 2 a seguito della novella legislativa introdotta con la L. 152/1992 – sono state anche riconosciute ai dottori agronomi e forestali ulteriori attribuzioni, comuni anche ad altri professionisti, entro i limiti di competenza gravanti sui geometri.

Si pone quindi la necessità di esaminare più in dettaglio le disposizioni di legge richiamate *per relationem* nella predetta lettera cc), tra le quali spiccano:

- l’art. 16 lett. m del R.D. 274/1929 (decreto contenente il *Regolamento per la professione di geometra*), riguardanti “ le attività di “*progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili*”;
- le disposizioni dettate dalla L. 1086/1971 in tema di “*disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*” che, all’art. 2, prevedono “*La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze*”.

Limitando l’analisi alle competenze dei geometri, in base alle due riportate disposizioni si può affermare che il geometra è sempre abilitato alla progettazione di “modeste costruzioni civili”; e che tale competenza permane anche per le costruzioni a struttura metallica o per quelle che richiedano l’impiego di conglomerato cementizio armato normale o precompresso, a condizione – in questo caso - che persista la qualificazione

di edificio civile “modesto”.

Raggiunto tale “approdo” interpretativo, occorre traslarne il risultato alla questione sollevata in partenza, riguardante la figura del dottore agronomo, per giungere alle seguenti conclusioni: le competenze progettuali edilizie dei dottori agronomi trovano spazio anche al di fuori dello stretto ambito “rurale”, essendo mutuate ed assimilate a quelle dei geometri ad opera della legge 3/1976 (art. 2, lett. cc), e possono investire anche il campo delle costruzioni civili, con il solo limite del carattere “modesto” della costruzione, valevole in generale anche per i geometri.

Alla luce delle conclusioni fin qui rassegnate si può affermare l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto fondato sul presupposto – di cui si è dimostrata l’erroneità – che il progetto non possa essere approvato in quanto esorbitante dall’ambito “rurale” nel quale si esauriscono le competenze dei dottori agronomi. Che questa sia la specifica motivazione adottata dal Comune per supportare il diniego, peraltro, risulta in modo eloquente dall’espressione contenuta nel preavviso di rigetto della domanda indirizzato al ricorrente in data 18.11.2008 (all. 3 del ricorso).

Tuttavia, va precisato che l’annullamento dell’impugnato provvedimento ha valenza meramente procedimentale, nel senso che non si traduce nell’obbligo per la PA di rilasciare la concessione edilizia richiesta, ma serve soltanto a superare l’ostacolo illegittimamente frapposto, riguardante l’asserita inidoneità totale dei dottori agronomi a progettare costruzioni civili.

Come rilevato sopra, però, detta idoneità sussiste in capo al ricorrente, ma va verificata in concreto con riguardo al preciso limite (ulteriore, e diverso da quello ipotizzato dal Comune nell’atto impugnato) posto dalla legge con riferimento al carattere “modesto” della costruzione in progetto. L’esistenza di tale condizione non può (e non deve) essere valutata dal Collegio, rimanendo nella piena discrezionalità tecnica del Comune

destinatario della domanda di concessione.

Per quanto esposto, dunque, il Comune di Siracusa dovrà riavviare l'iter amministrativo di esame della domanda, per verificare se il progetto presentato dal dottore agronomo ricorrente – riguardante un progetto in ambito “urbano”, e non “rurale” - sia ammissibile in quanto rientri nel concetto di “modesta costruzione”.

Per quanto concerne le spese processuali, se ne dispone la compensazione nei confronti dell'interveniente, mentre si pongono a carico del Comune quelle sostenute dal ricorrente, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sez. interna I) – accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto annulla l'atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni del Comune resistente.

Condanna il Comune di Siracusa al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate forfettariamente in Euro 1.500, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato. Compensa quelle dell'interveniente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Zingales, Presidente

Salvatore Schillaci, Consigliere

Francesco Bruno, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO